



COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata

C.A.P. 62022 - Via Giovanni XXIII nr. 2/A - tel. 0737 / 641723 - 641724; fax 0737 / 640096 -
P.I. 00116600438
E mail: milena.petrucchi@comune.castelraimondo.mc.it

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA
LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E
L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI,
ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL'ART.30-TER DEL
DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 NR. 34
CONVERTITO IN LEGGE N. 58 DEL 28.09.2019**

ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL
D.L. N. 34/2019

Il Comune di Castelraimondo istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento per almeno 20% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario.

ARTICOLO 2
ATTIVITA' OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative di ampliamento o riapertura di esercizi operanti nei settori:

- Dell'artigianato;
- Del turismo;
- Della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- Della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
- Del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Per quanto attiene gli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, nr. 114 (*esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq. Per quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti*) ed alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998 nr. 114 (*strutture aventi una superficie di vendita maggiore rispetto agli esercizi di vicinato e fino a 1500 mq. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e fino a 2500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti*).

Nel caso di ampliamento di attività commerciale, per poter usufruire delle agevolazioni è necessario essere in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori oggetto di agevolazione.

ARTICOLO 3
ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- Gli esercizi di compro oro;
- Le sale per scommesse;
- Le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, c. 6, lett. A) e b) del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- I subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- Le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessioni di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

ARTICOLO 4
CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

In caso di riapertura, il contributo dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti versati

nell'esercizio precedente alla riapertura stessa, sarà minimo del 50% e massimo del 100% e varierà in base all'importo del contributo statale, fermo restando che il Comune garantirà, con risorse proprie di bilancio, la differenza tra imposta e importo liquidato dallo Stato, se quest'ultimo non coprisse la percentuale del 50%. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

In caso di ampliamento il contributo dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso, sarà minimo del 50% e massimo del 100% e varierà in base all'importo del contributo statale, fermo restando che il Comune garantirà, con risorse proprie di bilancio, la differenza tra imposta e importo liquidato dallo Stato, se quest'ultimo non coprisse la percentuale del 50%. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.

I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine di competenti ministeri.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare o inviare al protocollo del Comune di Castelraimondo, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.